



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 11/06/2020

### FATTO

Con riferimento ad un contratto di finanziamento, rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato il 1° luglio 2015 e estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 28 marzo 2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario, si rivolge all'Arbitro chiedendo la restituzione di complessivi € 2.499,91, a titolo di commissioni accessorie, commissioni finanziarie, commissioni mediazione e spese di istruttoria non maturate, oltre interessi e rimborso spese per l'attività difensiva, quantificate in € 200,00.

Costitutosi l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo (a) la non applicabilità retroattiva dei principi della sentenza della Corte di Giustizia dell'11/9/2019 e l'insussistenza di un obbligo di interpretazione della normativa nazionale in modo conforme alla sentenza della CGUE; (b) la natura *up front* delle commissioni di attivazione, di rete esterna e delle spese di istruttoria; (c) il carattere satisfattivo del rimborso riconosciuto in sede di estinzione anticipata del finanziamento relativamente alle spese di gestione del prestito.

### DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al



fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”;*
- *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l’opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Premesso quanto sopra, il Collegio, ritiene che vadano rimborsate le commissioni di attivazione e rete esterna, nonché le spese di istruttoria.

Tuttavia, atteso che a tali voci di costo, come già in altra occasione di recente evidenziato (decisione n. 6825/2020), deve riconoscersi natura *up front*, l'importo da restituire al ricorrente va calcolato prendendo a prestito il metodo di riduzione progressiva, utilizzato dall'intermediario per gli interessi corrispettivi.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In ordine alle commissioni relative alla gestione del prestito, il Collegio, richiamando il proprio orientamento, ritiene che il rimborso effettuato in occasione dell'estinzione del finanziamento non sia da ritenersi soddisfacente, dovendo detto importo essere calcolato al lordo delle spese fisse di € 50,00, anch'esse meritevoli di ripetizione (decisione n. 23065/2019).

In questa prospettiva, la somma che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto, è pari a € 1.626,38, come risulta dalla seguente tabella:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

  

TAN ▶	5,20%
-------	-------

  

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,61%

  

n/e	restituzioni					tot ristoro
	importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
c) commissioni di attivazio (up front)	€ 1.394,73	€ 836,84	€ 538,51			€ 538,51
d) commissioni di gestione (recurring)	€ 1.823,92	€ 1.094,35	€ 704,23		€ 1.044,80	€ 49,55
e) spese di istruttoria (up front)	€ 480,00	€ 288,00	€ 185,33			€ 185,33
f) commissioni rete estern (up front)	€ 2.209,20	€ 1.325,52	€ 852,99			€ 852,99
		€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
rimborsi da conteggio estintivo						€ 0,00

  

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.626,38
interessi legali	si

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non viene accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.626,38, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI